

LEGGE 1 LUGLIO 1977, N. 404
Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre
1971, n. 1133, relativo all'edilizia degli istituti di prevenzione e pena.
(G.U. 18-7-1977, n. 195)

Art. 1.

Lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12-12-1971, n. 1133, è aumentato di lire 400 miliardi. La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1977; lire 70 miliardi nell'anno 1978; lire 80 miliardi nell'anno 1979; lire 80 miliardi nell'anno 1980; lire 80 miliardi nell'anno 1981 e lire 60 miliardi nell'anno 1982.

Art. 2.

Per la direzione dei lavori di costruzione, completamento e adattamento degli edifici indicati nell'art. 1 della legge 12-12-1971, n. 1133, i competenti organi del Ministero dei lavori pubblici possono avvalersi degli uffici tecnici delle regioni, delle province e dei comuni. E autorizzata la stipulazione di apposite convenzioni tra gli organi statali e gli enti territoriali predetti, nelle quali sia prevista la somma che sarà riconosciuta all'ente a titolo di rimborso spese. La spesa derivante dall'applicazione del comma precedente graverà sui fondi stanziati con l'art. 1 della presente legge.

Art. 3.

I progetti di massima per la costruzione, l'adattamento e il completamento degli edifici indicati nell'art. 1 della legge 12-12-1971, n. 1133, debbono riportare il parere favorevole di una commissione nominata dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e costituita da:

- *omissis* -

Alle riunioni della commissione sono invitati un rappresentante della regione e uno del comune interessati. Il parere della commissione prevista dal comma precedente sostituisce ogni altro parere, fermo restando che il voto del direttore generale degli istituti di prevenzione e pena o del suo delegato è vincolante per quanto attiene alla speciale tecnica penitenziaria. I progetti esecutivi concernenti i lavori di cui al primo comma, nonché i progetti di variante che non importino modificazioni sostanziali, sono approvati dai provveditori alle opere pubbliche competenti- per territorio, previo parere del comitato tecnico amministrativo, integrato dal procuratore generale della Repubblica competente per territorio o da un suo delegato e da due esperti designati dal Ministero di grazia e giustizia. I provveditori alle opere pubbliche sono altresì competenti per l'approvazione dei contratti e per la gestione dei lavori. Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'art. 5 e l'ultimo comma dell'art. 6 della legge 12-12-1971, n. 1133.

Art. 4.

L'approvazione dei progetti delle opere di cui all'art. 1 della legge 12-12-1971, n. 1133, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle opere stesse.

Art. 5.

- *omissis* - (1)

I comitati tecnico amministrativi presso i provveditorati alle opere pubbliche devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti per l'esecuzione di opere pubbliche nel termine di trenta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di parere. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente. In mancanza dell'emissione del parere nel termine indicato nel precedente comma, il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà di avocare il procedimento; in tal caso il parere viene espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ed i provvedimenti conseguenti possono essere emanati dagli organi centrali del Ministero.

Art. 6.

L'articolo unico della legge 5-5-1976, n. 340 (2), deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati. Nel caso che l'incarico di progettazione sia conferito dallo Stato o da un altro ente pubblico a più professionisti per una stessa opera, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista. Qualora il collegio sia composto da tre o più professionisti, il compenso previsto nel comma precedente può essere maggiorato per non più del 20 per cento; tale maggiorazione

competete al professionista capogruppo. Per gli incarichi previsti dal secondo comma, le spese riconoscibili ai sensi della tariffa professionale vanno corrisposte unicamente sulla base della documentazione fornita dal professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria. Le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo si applicano anche alle convenzioni già stipulate, per le prestazioni parziali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Le rilevazioni geognostiche possono essere compiute direttamente dagli organi competenti del Ministero dei lavori pubblici e all'impegno della relativa spesa, a valere sui fondi previsti dalla presente legge, si potrà procedere dopo la scelta dell'area e anche anteriormente all'approvazione del progetto.

Art. 8.

Una quota non superiore al 2 per cento dei fondi stanziati con la presente legge è posta a disposizione del Ministero dei lavori pubblici per interventi di manutenzione, richiesti dal Ministero di grazia e giustizia, indispensabili e giustificati da fatti od eventi straordinari.

Art. 9.

Una quota non superiore al 5 per cento dei fondi stanziati con la presente legge è riservata per compiti di studio e di ricerca in materia di edilizia penitenziaria, di progettazione e di tipizzazione, anche al fine di costituire un patrimonio progetti e per avviare procedure di appalto per modelli, con particolare riguardo alla edilizia industrializzata e per la realizzazione di opere di edilizia penitenziaria sperimentale. L'utilizzazione di tali fondi è affidata al Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia.

- omissis -

-Si omettono i restanti artt. 10 e 11 che dettano norme sulle incombenze del Ministro di grazia e giustizia e sulla copertura dei finanziamenti.

(1) Si omettono i primi due comma che dettano norme modificative del decreto Presidente della Repubblica 30-6-1955, n. 1534.

(2) È la legge che stabilisce la inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali .